



PROVINCIA DI VENEZIA

CONVENZIONE

per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale

tra

la PROVINCIA di VENEZIA, c.f. 80008840276, rappresentata da Francesca Zaccariotto nella sua qualità di Presidente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della stessa Provincia, in esecuzione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 28/2013 del 28 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge,

e

i seguenti COMUNI dell'Ambito Venezia 2:

COMUNE di Annone Veneto, c.f. 83000830279, rappresentato da Daniela Savian nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Brugine, c.f. 80017140288, rappresentato da Davide Zanetti nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 02/08/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Campagna Lupia, c.f. 00617710272, rappresentato da Fabio Livieri nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Campolongo Maggiore, c.f. 00661260273, rappresentato da Alessandro Campalto nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 19/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Camponogara, c.f. 00662440270, rappresentato da Gianpietro Menin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 04/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Casale sul Sile, c.f. 80008210264, rappresentato dall'arch. Agostino Furlanetto, Responsabile dell'Area 3^ Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio, nato a Villorba (TV) il 13 giugno 1964, delegato del Sindaco, sig. Stefano Giuliato, con provvedimento prot. n. 14.090 del 03/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 18/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Ceggia, c.f. 00516530276, rappresentato dall'arch. Mauro Montagner, Responsabile del Secondo Settore, nato a Jesolo (VE) il 27/06/1963, delegato del Sindaco Massimo Beraldo con provvedimento n. 9174 del 15/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 21/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Cessalto, c.f. 80011370261, rappresentato dal geom. Giorgio Diral, Responsabile dell'Area Tecnica, nato a San Donà di Piave (VE) il 22/05/1966, delegato del Sindaco prof.ssa Franca Gottardi con provvedimento prot. n. 8042 del 02/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della

deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 26/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Chiarano, c.f. 80011390269, rappresentato dall'arch. Claudio Tallon, Responsabile del Servizio Tecnico, nato a Motta di Livenza (TV) il 13/03/1974, delegato del Sindaco Gianpaolo Vallardi con provvedimento prot. n. 6446 del 14/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 04/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Cinto Caomaggiore, c.f. 83003710270, rappresentato da dott. Natalino Manno nella sua qualità di Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19/07/2013 (prot. n. 3805 del 31/07/2013), nato a Fabrizia (CZ) il 28/10/1967 e residente a Venezia in via Cappuccina n. 13 (MNN NLN 67R28 D453A), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Concordia Sagittaria, c.f. 00576720270, rappresentato dal dott. Domenico Muliner, Responsabile del Settore Amministrativo, nato a San Vito al Tagliamento il 23/10/1974, delegato del Sindaco sig. Marco Geromin con provvedimento prot. n. 19706 del 02/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 10/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Cordovado, c.f. 80005330933, rappresentato da Francesco Toneguzzo nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 26/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Dolo, c.f. 82001910270, rappresentato dall'ing. Francesco Dittadi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, nato a Dolo (VE) il 23/09/1974, delegato del Sindaco dott.ssa Mariamaddalena Gottardo con provvedimento prot. n. 23564/2013 del 22/10/2013, il quale interviene nel

presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 11/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Fiesso d'Artico, c.f. 82002190278, rappresentato dal Sindaco sig. Andrea Martellato, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Fossalta di Portogruaro, c.f. 83003590276, rappresentato da Paolo Anastasia nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 01/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Fossò, c.f. 00661280271, rappresentato da Federica Boscaro nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 17/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Gruaro, c.f. 00311380273, rappresentato da Giacomo Gasparotto nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 18/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Legnaro, c.f. 80013460284, rappresentato dall'arch. Giuliano Sinigaglia, Responsabile settore LL.PP., Edilizia privata, Ambiente-ecologia e commercio, nato a Galzignano il 09/01/1960, delegato del Sindaco dott. Ivano Oregio Catelan con provvedimento n. 9925 del 14/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Marcon, c.f. 82002050274, rappresentato da Andrea Follini nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 24/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Martellago, c.f. 82003170279, rappresentato da Monica Barbiero nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 17/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Mira, c.f. 00368570271, rappresentato da Alvise Maniero nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 26/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Mirano, c.f. 82002010278, rappresentato da Maria Rosa Pavanello nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Mogliano Veneto, c.f. 00565860269, rappresentato dall'Assessore alle Politiche Ambientali Davide Bortolato, nato a Venezia il 27/06/1972, delegato del Sindaco Giovanni Azzolini con provvedimento prot. n. 31139 del 21/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Musile di Piave, c.f. 00617480272, rappresentato da Gianluca Forcolin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 20/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Noale, c.f. 82002870275, rappresentato da Michele Celeghin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 10/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Noventa di Piave, c.f. 00624120275, rappresentato da Alessandro Nardese nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 16/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Pianiga, c.f. 90000660275, rappresentato da Massimo Calzavara nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Polverara, c.f. 80009830284, rappresentato da Sabrina Rampin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 11/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Portogruaro, c.f. 00271750275, rappresentato dall'ing. Guido Andrea Anese, Dirigente dell'Area Tecnica, nato a Portogruaro (VE) il 04/06/1960, delegato del sindaco sig. Antonio Bertoncello con provvedimento n. 44309 del 22/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 24/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Pramaggiore, c.f. 83003010275, rappresentato dal geom. Gianfranco Daneluzzi, Responsabile Ufficio Tecnico, nato a Gruaro (VE) il 19/08/1956, delegato del Sindaco dott. Leopoldo Demo con provvedimento prot. n. 8330 del 11/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 01/08/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Quarto d'Altino, c.f. 84000970271, rappresentato da Silvia Conte nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 04/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Salzano, c.f. 82007420274, rappresentato da Alessandro Quaresimin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28/05/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di San Donà di Piave, c.f. 00625230271, rappresentato dal sig. Luigi Trevisiol, Assessore allo Sport, Ecologia, Verde pubblico e Protezione

civile, nato a San Donà di Piave l'08/06/1958, delegato del Sindaco, dott. Andrea Cereser, con provvedimento n. 38630/13 del 14/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 72/13 del 08/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di San Michele al Tagliamento, c.f. 00325190270, rappresentato dall'arch. Ivo Rinaldi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, nato a Latisana (UD) il 12/05/1966, delegato del Sindaco sig. Pasqualino Codognotto con provvedimento prot. n. 28666 del 10/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 25/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di San Stino di Livenza, c.f. 83001230271, rappresentato da Matteo Cappelletto nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Santa Maria di Sala, c.f. 00625620273, rappresentato dal geom. Carlo Pajaro, Dirigente del Settore Tecnico, nato a Mirano (VE) il 02/03/1962, delegato del Sindaco Nicola Fragomeni con provvedimento n. 17531/2013 del 22/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 03/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Sant'Angelo di Piove di Sacco, c.f. 01937330288, rappresentato dal dott. Vittorino Zecchin, Responsabile del Servizio Ambiente, nato a Campolongo Maggiore (VE) il 14/12/1958, delegato del Sindaco sig. Romano Boischio con provvedimento n. 7260 del 17/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 01/10/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Scorzè, c.f. 82002430278, rappresentato dal Sindaco sig. Giovanni Battista Mestriner, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 11/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Sesto al Reghena, c.f. 80003970938, rappresentato da Edi Innocente, Responsabile del Servizio Tecnico, nato a Morsano al Tagliamento (PN) il 06/05/1957, delegato del Sindaco sig. Ivo Chiarot con provvedimento prot. n. 11675 del 07/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 24/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Spinea, c.f. 00683400279, rappresentato da Silvano Checchin nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 11/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Stra, c.f. 82007270273, rappresentato dall'arch. Stefano Negrato, Responsabile ai Lavori Pubblici-Ambiente, nato a Padova (PD) il 19/06/1967, delegato del Sindaco rag. Mario Collini con provvedimento prot. n. 15643 del 09/10/2013, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 18/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Teglio Veneto, c.f. 83003790272, rappresentato da Andrea Tamai nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 19/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Torre di Mosto, c.f. 00617460274, rappresentato da Camillo Paludetto nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 08/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

COMUNE di Vigonovo, c.f. 82001670270, rappresentato da Damiano Zecchinato nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto

in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Nel prosieguo della presente convenzione, la Provincia di Venezia sarà indicata anche come “Provincia”, i Comuni sopra elencati anche come “Comuni”, e la Provincia e i Comuni insieme come “Parti”.

PREMESSO quanto segue:

- *il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas e, in particolare, agli *articoli 14 e 15*, ha previsto disposizioni sull'attività di distribuzione del gas e sul regime di transizione;
- *la legge 23 agosto 2004, n. 239*, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, in particolare, *all'articolo 1, comma 2, lettera c)*, ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- *il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, relativo ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, *all'articolo 46-bis, comma 1*, ha stabilito che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, devono essere individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento di detto servizio, previsto dall'*articolo 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000*, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

- *il decreto 19 gennaio 2011* del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- *il decreto 18 ottobre 2011*, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale minimo, tra cui i n. 44 Comuni facenti parte dell’Ambito Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale;
- *il decreto 12 novembre 2011, n. 226*, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante il *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell’art. 46-bis del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, in vigore dall’11 febbraio 2012, prevede termini e modalità per l’individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l’avvio del processo di indizione della gara;
- il suddetto decreto interministeriale n. 226 del 2011, ha stabilito che l’amministrazione con funzione di Stazione appaltante debba essere, nel caso in cui il Comune Capoluogo di Provincia non sia presente nell’Ambito, un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell’Ambito, al fine di favorire il processo di aggregazione degli enti locali appartenenti all’Ambito;
- l’Assemblea dell’Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale, con deliberazione adottata in data 27 marzo 2013, ha individuato nella Provincia di Venezia la Stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio;

- *l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- *l'articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. L'oggetto della presente convenzione è la regolamentazione pattizia dello svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale Venezia 2, con la finalità di addivenire ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito.

Articolo 3

(Delega di funzioni)

1. I Comuni delegano la Provincia a svolgere le funzioni di Stazione appaltante, le altre funzioni di cui all'articolo 4, e quelle di cui all'articolo 9.

Articolo 4

(Obblighi della Provincia)

1. La Provincia di Venezia, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume il ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.
2. Ai fini del comma 1, la Provincia si fa carico di acquisire dai gestori uscenti, per conto dei singoli Comuni concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. La Provincia, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, e dopo eventuali intese da acquisire con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, della presente convenzione, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, e comunica, entro sessanta giorni (60 gg) dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
4. La Provincia, direttamente o con l'apporto di qualificati professionisti esterni, determina, per i Comuni che non abbiano ancora provveduto, il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226.
5. La Provincia convoca la conferenza di servizio di cui all'art. 8, comma 2, ai fini dell'esame delle osservazioni da parte dei Comuni interessati, per la determinazione finale di approvazione dei valori da porre a base di gara e per la definizione dei documenti di cui al successivo comma 7.

6. La Provincia, quale Stazione appaltante, provvederà alla preparazione e alla pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara e allo svolgimento di tutte le altre incombenze relative a detto ruolo.
7. La Provincia, al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, predisporrà le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nei vari Comuni, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.
8. La Provincia, inoltre, si farà carico della gestione dell'eventuale contenzioso inerente alla gara, di norma avvalendosi dell'avvocatura provinciale.

Articolo 5
(Obblighi dei Comuni)

1. I Comuni si impegnano a svolgere, nei termini indicati al successivo comma 3, i seguenti adempimenti:
 - a) indicare alla Provincia, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Provincia stessa per tutto quanto necessario alla preparazione dei documenti di cui all'art. 4;
 - b) fornire alla Provincia informazioni, dati e documenti, in loro possesso, ivi comprese le eventuali stime già predisposte e gli accordi perfezionati sul valore del rimborso al gestore uscente, e le indicazioni per la preparazione del programma degli interventi di sviluppo, potenziamento e manutenzione delle reti sul territorio comunale, ai fini di consentire gli adempimenti della stessa Provincia di cui alla presente convenzione;

- c) prestare alla Provincia, in caso di contenzioso in sede di gara, assistenza per la parte di competenza (ad esempio, fornendo documenti, chiarimenti, osservazioni, ecc..)
2. Ciascun Comune si impegna a collaborare con la Provincia nella fase dei sopralluoghi dei concorrenti partecipanti alla gara e nella stesura delle risposte ai chiarimenti eventualmente richiesti dagli stessi concorrenti, per le informazioni in possesso del Comune, nei termini e con le modalità compatibili con lo svolgimento di dette attività.
 3. I Comuni si impegnano ad eseguire gli adempimenti di cui al presente articolo nei seguenti termini:
 - i. entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per l'indicazione del referente di cui al comma 1, lettera a);
 - ii. entro sei (6) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per la fornitura della documentazione di cui al comma 1, lett. b);
 - iii. entro cinque (5) giorni dalla richiesta della Provincia, per la fornitura dei dati e delle informazioni necessarie a quanto previsto alla lettera c).
 4. I Comuni si impegnano ad integrare o rettificare l'eventuale documentazione di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla richiesta della Provincia.

Articolo 6

(Comuni con concessioni in essere)

1. Le Parti prendono atto che i sotto indicati Comuni hanno stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas, di seguito indicate:

- a) Comune di Mogliano Veneto, contratto di concessione n. repertorio 4261-prot. n. 20302 del 15/07/2011, stipulato con Acsm – Agam Reti gas – Acqua Srl e scadenza il 01/09/2023;
 - b) Comune di Campagna Lupia, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
 - c) Comune di Campolongo Maggiore, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
 - d) Comune di Camponogara, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
 - e) Comune di Fossò, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
 - f) Comune di Marcon, contratto di concessione n. repertorio 1760 del 08/07/2011, stipulato con Serenissima Gas e scadenza il 31/08/2023;
 - g) Comune di Vigonovo, contratto di concessione n. 207 del 16/09/2011, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il 16/09/2023;
2. I Comuni indicati al comma 1 effettueranno gli adempimenti di cui all'art. 5 della presente convenzione al fine di ricomprendere anche le loro reti di distribuzione nella gara d'ambito, con decorrenza dalla scadenza delle richiamate concessioni.

Articolo 7

(Modalità operative per la gara)

1. La Provincia espletterà la procedura di gara, ad evidenza pubblica, secondo le modalità e i criteri previsti dal richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011, cui integralmente le Parti rinviano.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia trasmette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) il bando e il relativo allegato (recante i documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui all'articolo 9, comma 3, del DM n. 226/2011) e il

disciplinare tipo, con eventuale nota giustificativa degli scostamenti e dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, entro due mesi dall'acquisizione della documentazione di cui all'art. 5.

3. La Provincia procede alla pubblicazione del bando di gara trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'AEEG della comunicazione di cui al comma 2.

Articolo 8 (Rapporti tra Enti)

1. La Provincia provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell'Ambito Venezia 2 in merito all'attività svolta in qualità di Stazione appaltante, a mezzo di report periodici, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Provincia.
2. La Provincia, al fine di concertare quanto previsto all'art. 4, commi 5 e 7, e per altre eventuali decisioni inerenti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, indice apposite conferenze di servizio con i Comuni. Per le decisioni della conferenza, la posizione prevalente è determinata sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaic/ambiti/ambito.asp?id_ambito=71)

Articolo 9 (Funzioni di controparte del contratto di servizio)

1. La Provincia svolge anche le funzioni di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011.
2. Ai fini di cui al comma 1, per coadiuvare la Provincia nella funzione di vigilanza e controllo, sarà costituito, con apposito provvedimento, su indicazione dei Comuni partecipanti, un comitato di monitoraggio,

formato da un massimo di 15 membri. Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità, come previsto dall'articolo 30 dello schema di contratto di servizio, approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 10

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata sino alla scadenza del contratto concluso col gestore aggiudicatario, di cui allo schema tipo approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 11

(Divieto di recesso)

1. Le Parti danno atto che la presente convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività e che, pertanto, non è consentito il recesso nel corso di vigenza della convenzione.

Articolo 12

(Rapporti finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione appaltante, le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 407/2012/R/gas, pari ad euro 120.000,00, è attribuito direttamente alla Provincia e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara e, fino a concorrenza di detto importo, anche ad eventuali spese legali.

2. Ciascun Comune si obbliga a rimborsare alla Provincia gli oneri per eventuali spese legali che non trovano copertura nell'importo di cui al comma 1. Tali oneri saranno ripartiti fra i Comuni il criterio di cui al comma 2 dell'articolo 8.
3. Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Provincia per specifica delega concessa dai Comuni concedenti con la presente convenzione, le Parti concordano che il corrispettivo una-tantum previsto dalla citata deliberazione dell'AEEG n. 407/2012/R/gas, in euro 480.000,00, sia attribuito alla Provincia per l'acquisizione di servizi esterni.
4. Le eventuali economie di spesa sull'importo di cui al comma 3 saranno ripartire dalla Provincia secondo la seguente formula:

1) Calcolo del rimborso forfettario per spesa sostenuta dai Comuni che hanno proceduto direttamente alla redazione della stima:

somma a disposizione	480.000 euro :
totale numero utenze Ambito (PDR)	n. 192.785
valore unitario per utenza	= 2,49 euro

valore unitario per utenza	2,49 euro *
numero utenze del Comune considerato	n.
rimborso forfettario al singolo Comune	=

Sommando i rimborsi forfettari riconosciuti a tutti i Comuni fino a concorrenza dell'importo speso, si ottiene la spesa complessiva:

→ Σ forfait per spesa Comune

2) Calcolo dell'economia (eventuale)

somma a disposizione	480.000 euro -
----------------------	----------------

spesa della Provincia	=
resto	-
spesa per forfait dei Comuni	=
Economia (2i)	euro

Il riparto dell'eventuale economia (2i) avverrà a favore dei soli Comuni che hanno effettuato la perizia con proprie risorse, fino a concorrenza dell'importo speso e documentato, se superiore al primo rimborso. L'eventuale ulteriore residua economia sarà ripartita tra tutti i Comuni dell'Ambito col sistema di cui al punto 1, a titolo di rimborso a forfait degli oneri sostenuti per supportare la procedura curata dalla Provincia.

Articolo 13

(Forma della convenzione)

1. Il presente Atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Articolo 14

(Successione dei rapporti regolati dalla convenzione)

1. La Provincia e i Comuni prendono atto che, nel caso di soppressione dell'Ente Provincia, le funzioni ed i compiti delegati dai Comuni con la presente convenzione, saranno assunti dall'Ente che succederà nei rapporti e nelle obbligazioni della stessa Provincia.

Articolo 15

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.Lgs n. 267 del 2000, del D.Lgs n. 163 del 2006 recante il codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Letta, approvata e sottoscritta (*digitalmente*).

La Provincia di Venezia

Il Comune di Annone Veneto

Il Comune di Brugine

Il Comune di Campagna Lupia

Il Comune di Campolongo Maggiore

Il Comune di Camponogara

Il Comune di Casale sul Sile

Il Comune di Ceggia

Il Comune di Cessalto

Il Comune di Chiarano

Il Comune di Cinto Caomaggiore

Il Comune di Concordia Sagittaria

Il Comune di Cordovado

Il Comune di Dolo

Il Comune di Fiesso d'Artico

Il Comune di Fossalta di Portogruaro

Il Comune di Fossò

Il Comune di Gruaro

Il Comune di Legnaro

Il Comune di Marcon

Il Comune di Martellago

Il Comune di Mira

Il Comune di Mirano

Il Comune di Mogliano Veneto

Il Comune di Musile di Piave

Il Comune di Noale

Il Comune di Noventa di Piave

Il Comune di Pianiga

Il Comune di Polverara

Il Comune di Portogruaro

Il Comune di Pramaggiore

Il Comune di Quarto d'Altino

Il Comune di Salzano

Il Comune di San Donà di Piave

Il Comune di San Michele al Tagliamento

Il Comune di San Stino di Livenza

Il Comune di Santa Maria di Sala

Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco

Il Comune di Scorzè

Il Comune di Sesto al Reghena

Il Comune di Spinea

Il Comune di Stra

Il Comune di Teglio Veneto

Il Comune di Torre di Mosto

Il Comune di Vigonovo